



Divisione Risorse

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari

**Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche su una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle entrate.
*Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.***

AVVISO N.4

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. n. 6291 del 8.6.20232 – Gara ASP Consip n. 3603452 giusta Determina a Contrarre prot. 3147/2023, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 11: A pag. 29 del disciplinare di gara risulta come requisito minimo, per la figura del Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la Laurea in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente. Ci risulta che in base all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 lettera c), da Voi citato a pag. 27, il coordinatore può essere in possesso del diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico.

Chiediamo chiarimento a riguardo e se possiamo procedere con la partecipazione della gara inserendo un responsabile con diploma regolarmente iscritto all'albo professionale dell'ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Se non possibile vogliate comunicarci la normativa di riferimento che ci esclude.

Chiarimento: Il Disciplinare di gara non preclude in alcun modo la partecipazione, tra gli altri, ai Periti Industriali e ai Periti Industriali Laureati.

Al p.to 7.1 del Disciplinare vengono indicati i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, c.1 lett.a) del d.lgs. 50/2016 con riferimento agli operatori economici e ai professionisti del gruppo di lavoro. Le **professionalità minime del gruppo di**

lavoro in ragione dell'oggetto dell'appalto e della natura dei servizi da affidare devono essere garantite da soggetti di cui all'art.46 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, l'incarico è espletato da **professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Inoltre, al p.to c) del citato art. 7.1 del Disciplinare, si riporta che: *“...Con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, deve essere data evidenza dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti...”*

Non si ravvede, pertanto, alcuna preclusione nei riguardi della figura professionale dei “Periti Industriali”.

Tanto premesso, la Stazione Appaltante in ragione della complessità, numerosità ed eterogeneità degli immobili ricompresi in ciascun Lotto di gara, ha inteso prevedere che le figure dei “Responsabili” per le varie aree (sicurezza, progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, antincendio, direzione lavori, applicazione CAM), siano in possesso di Laurea Specialistica e/o abilitazioni specifiche secondo la tabella di cui alle pagine 28 e 29 del Disciplinare. Nulla vieta, quindi, che il gruppo di lavoro abbia al suo interno anche professionisti non laureati in ingegneria e/o architettura e quindi nulla vieta a che in fase contrattuale il coordinamento della sicurezza possa essere legittimamente svolto dai periti industriali (o dai geometri, per esempio) purché regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni del TUSL 81/2008 e s.m.i.. Ciò non toglie, però, che la figura di coordinamento di area che rappresenta nel modello contrattuale il cd. “Responsabile” e che potrà essere persona fisica diversa dal coordinatore della sicurezza che si nominerà, dovrà garantire alla Stazione Appaltante i requisiti di cui alla citata tabella.

Tale previsione è del tutto coerente, tra l'altro, con l'ulteriore specificazione riportata in grassetto a pagina 29 del Disciplinare, laddove si segnala che: *“...È possibile che alcune delle professionalità corrispondenti ai ruoli di cui alla precedente tabella possano coincidere nella medesima figura fisica, purché la stessa sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni. Parimenti è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il **soggetto referente** nei confronti della Stazione Appaltante. Il gruppo di lavoro deve essere composto, **in ogni caso, da almeno TRE distinti***

professionisti con la presenza almeno di un architetto ed un ingegnere nella compagine indicata.”

In sintesi, il *Responsabile* (ovvero il referente per il mantenimento dei rapporti ed il coordinamento della commessa con la Stazione Appaltante) dovrà possedere i requisiti minimi previsti in tabella a pagina 28 e 29 del Disciplinare mentre il progettista, lo strutturista, l'impiantista, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione etc ben potranno essere professionisti iscritti ad altri albi ed operare secondo le relative prerogative tecniche, giuridiche e deontologiche ordinistiche. Essi potranno, quindi, senza dubbio arricchire le professionalità complessive che costituiranno il *gruppo di lavoro*.

Quesito n. 12: Nella tabella A dell'offerta tecnica al punto A4 e A5 i lavori richiesti devono essere unicamente svolti del concorrente, oppure i lavori possono essere conferiti dal soggetto (impresa ausiliaria) di cui l'operatore economico potrebbe avvalersi? (ovviamente nei lotti in cui è consentito).

Chiarimento: Non è ammesso l'avvalimento per l'assegnazione dei punti tecnici premiali (da non confondersi con l'avvalimento finalizzato alla comprova dei requisiti di partecipazione, invece ammesso nei limiti giurisprudenziali consolidati). Valuterà il concorrente se ricorrere ad altre forme aggregate di partecipazione per poter, poi, comprovare utilmente il possesso dei requisiti premiali previsti in disciplinare. Si ponga attenzione all'avvenuta rettifica del bando (scadenze e termini) e del disciplinare (art. 18.1) con particolare riguardo all'assegnazione dei punti tecnici intervenuta lo scorso 11 luglio e regolarmente pubblicata in piattaforma.

Quesito n. 13: In riferimento alla figura del "Professionista responsabile per l'applicazione dei CAM" quale parte obbligatoria del gruppo di lavoro come indicato a pag. 29 del Disciplinare di gara, e visti i chiarimenti pubblicati, con la presente siamo a chiedere se tale professionista deve essere laureato oppure se è sufficiente anche un tecnico diplomato (geometra) iscritto all'albo professionale ed in possesso della certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali - considerando che la certificazione per gli Esperti in CAM non prevede l'obbligo del diploma universitario o della laurea specialistica.

Chiarimento: Le figure dei vari *Responsabili* (progettazione, CAM, sicurezza, strutture, antincendio, etc...) contemplate al p.to 7.1 lett.c) del Disciplinare devono

possedere necessariamente i requisiti esplicitati nella tabella riportata a pagina 28 e 29 del medesimo disciplinare. Tanto in ragione della peculiarità, eterogeneità, numerosità degli immobili inseriti in ogni Lotto di gara che ha condotto la Stazione Appaltante, in sede di progettazione del servizio, a prevedere che il gruppo di lavoro (verosimilmente numeroso stante le tempistiche massime previste in capitolato per l'elaborazione delle prestazioni richieste) fosse gestito da un *gruppo* di Professionisti *Responsabili* ai quali, appunto, affidare il coordinamento delle attività di specifica competenza professionale. Nulla vieta, quindi, che un non laureato possa prestare regolarmente e nei limiti delle norme vigenti le proprie prestazioni professionali entro il gruppo di lavoro costituendo. Ma al contempo, occorre garantire alla Stazione Appaltante la presenza di un *Responsabile* di area (sicurezza, progettazione architettonica, impiantistica, antincendio etc...) dotato dei requisiti specifici indicati in tabella. E' comunque ammesso che la medesima persona fisica possa ricoprire il ruolo di *Responsabile* per una o più aree professionali di competenza, ferma restando la previsione di capitolato di un numero minimo di professionisti pari a TRE di cui almeno un ingegnere e un architetto.

Quesito n. 14: Si chiede se in fase di caricamento della gara, sia necessario caricare le certificazioni o i contratti e le fatture comprovanti i requisiti tecnici selezionati, o se tale documentazione andrà inviata solo in fase successiva in caso di aggiudicazione.

Chiarimento: La verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 avverrà tramite il sistema FVOE. Ad ogni modo, fatte salve le attestazioni e le certificazioni rilasciate da enti pubblici (INPS, INAIL, Agenzia Entrate, Procure della Repubblica, Uffici Territoriali di Governo etc...), qualora Codesto Operatore intenda caricare in piattaforma sin dalla fase di partecipazione la documentazione probatoria del possesso dei requisiti speciali (7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare) o dei requisiti premiali (p.to 18.1 del Disciplinare) nulla lo vieta.

Quesito n. 15: Con la presente si domanda se può partecipare alla procedura un'impresa di costruzioni che sia in possesso di certificato SOA con qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino alla VIII classifica.

Chiarimento: Si segnala che la procedura in oggetto non prevede la contestuale progettazione ed esecuzione delle opere (cd. *appalto integrato*), ma trattasi di appalto di servizi

tecnici di ingegneria e architettura, SENZA esecuzione opere. Pertanto, Codesto Operatore economico non può comprovare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti in Disciplinare ricorrendo all'attestazione SOA posseduta.

Quesito n. 16: Si chiede se le certificazioni in nostro possesso, ovvero la Certificazione etica SA 8000, ISO 37001 e il "Modello 231", soddisfano il criterio C2 dell'offerta tecnica in merito all'ambito ESG, essendo equipollenti o superiori alla richiesta.

Chiarimento: Le certificazioni di cui al criterio C2 presente al p.to 18.1 del Disciplinare di gara sono, a titolo esemplificativo, indicate già in tabella. E' previsto che *"...L'operatore economico presenta un'attestazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme"* ". E' cura dell'operatore economico, anche interpellando gli enti certificatori che hanno rilasciato i certificati in possesso, verificare l'aderenza delle attestazioni possedute alle previsioni del disciplinare innanzi riportate.

Quesito n. 17: A seguito della rettifica della tabella di attribuzione punteggi tecnici di cui al punto 18.1 del Disciplinare, si chiede come mai sia stata introdotta la richiesta del possesso della certificazione ISO 18001:2018, considerato che la stessa, in data 12/03/2021, è stata sostituita con la ISO 45001.

Chiarimento: Il rimando alla norma di derivazione britannica OHSAS 18001:2018 è stato inserito attesa la necessità di meglio valorizzare e rendere aderenti ai punteggi minimi previste dalle Linee Guida ANAC n.1 sugli affidamenti di Servizi di Ingegneria e Architettura) le caratteristiche metodologiche dell'offerta (punto B della tabella di cui al p.to 18.1 del Disciplinare, come rettificato con atto prot. 7354 del 11.7.2023).

La pubblicazione della norma ISO 45001:2018 va, poi, a colmare un vuoto nel panorama delle norme ISO sui **sistemi di gestione**, precedentemente coperto solo con il rimando allo standard britannico BS OHSAS 18001, che, pur non essendo norma ISO, ha assunto una diffusione e un valore di referenza del tutto paragonabile alle altre norme internazionali sui sistemi di gestione. In Italia, lo standard OHSAS 18001 è espressamente citato **in relazione ai modelli di organizzazione e gestione** avente carattere **esimente dalla responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del d.lgs. 231/2001 (art. 30, comma 5 del**

d.lgs. 81/2008 tutt'ora riferito espressamente alla OHSAS 18001). Nella norma risultano centrali la valorizzazione del ruolo di leadership dell'Alta Direzione e l'analisi del contesto e delle parti interessate, al fine di definire il campo di applicazione del sistema ed identificare e valutare rischi e opportunità in relazione ai risultati attesi del sistema di gestione.

In estrema sintesi, pertanto, gli operatori economici che non abbiano eseguito la migrazione alla certificazione ISO 45001 (che a differenza della OHSAS 18001 e dei sistemi di gestione tradizionali pone particolare attenzione oltre ai soggetti interni all'azienda anche a tutte le persone - fisiche e giuridiche - esterne direttamente o indirettamente coinvolte negli interessi aziendali, alle competenze di leadership dei vertici aziendali, alla comunicazione bilaterale, alla partecipazione attiva e all'attribuzione delle responsabilità in tema di sicurezza) ma che possiedano ancora quantomeno modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)** ovvero alle previgenti indicazioni del British Standard OHSAS 18001, possono conseguire il relativo punteggio premiale previsto al p.to B.3 della tabella dei punti tecnici rettificata.

Tanto, in un'ottica di premialità proporzionale, **consentirà all'operatore economico che invece abbia operato la migrazione al sistema ISO 45001 e sia in possesso di tale certificazione alla scadenza del bando, di poter acquisire sia i punti tecnici previsti al punto B.3 che i punti tecnici previsti al B.4.**

Quesito n. 18: Si chiede se come modello DGUE si possa utilizzare, invece del DGUE telematico scaricabile al link riportato sul disciplinare a pag. 48, un modello DGUE editabile come quello scaricabile a questo link: <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> (da convertire in pdf e da firmare digitalmente).

Si chiede anche se, in caso di partecipazione a più di un lotto con la stessa compagine e lo stesso gruppo di lavoro, si possano indicare all'interno del DGUE i lotti ai quali si intende partecipare, e caricare lo stesso all'interno delle varie procedure per i vari lotti. (Esempio: indicare i lotti 1 2 e 3 nel DGue e caricarlo nelle relative sezioni dei lotti 1 2 e 3.).

Chiarimento: Con riferimento ad entrambe le domande poste, si riscontra positivamente. L'operatore economico potrà ricorrere al DGUE messo a disposizione del MIT,

previa la relativa completa compilazione e sottoscrizione secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di partecipazione.

Con riguardo, poi, alla possibilità di indicare in sede di DGUE tutti i lotti per i quali si intende partecipare e poi caricare detto DFUE in ciascuno dei lotti ove si partecipi, non sussistono controindicazioni di sorta.

Quesito n. 19: Per quanto riguarda i requisiti B1, B2, B3, C1, C2, nel disciplinare di gara a pag. 59 viene riportata la seguente dicitura "le certificazioni dovranno essere possedute da almeno uno dei soggetti componenti il gruppo di lavoro proposto" quindi, il soggetto in possesso delle certificazioni deve essere un soggetto UNICO oppure può essere cumulativo con altri soggetti del gruppo di lavoro?

Chiarimento: Con riferimento ai requisiti B1, B2, B3 e B4 (questo inserito a valle della rettifica del bando avvenuta in data 11.7.2023), C1 e C2 non sussiste alcun obbligo a che tutti detti certificati siano in capo al medesimo soggetto persona fisica. Come detto in disciplinare, infatti, è sufficiente che siano posseduta **“da almeno uno dei soggetti componenti il gruppo di lavoro proposto”**, ovviamente anche in maniera differenziata/non cumulati tutti sulla medesima persona fisica del gruppo di lavoro proposto.

Quesito n. 20: In riferimento alla documentazione amministrativa si chiede se la Domanda di partecipazione (pag. 46-47 del Disciplinare), in caso di ATI costituenda, deve essere prodotta da ogni membro dell'ATI singolarmente e poi ognuna di queste firmata digitalmente da tutti i membri del raggruppamento. Oppure se basta una sola domanda di partecipazione che specifica i dati delle imprese raggruppate che verrà firmata digitalmente da tutti i membri dell'ATI.

Chiarimento: In caso di partecipazione in raggruppamento è sufficiente compilare una sola domanda che contenga tutti i riferimenti e i ruoli (mandataria-mandante/i) che sia poi sottoscritta digitalmente da tutti i membri del raggruppamento. In alternativa, è possibile inviare una sola domanda di partecipazione che contenga tutti i riferimenti e i ruoli (mandataria-mandante/i) firmata digitalmente dal solo mandatario e allegare la dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento firmata sempre digitalmente da tutti i membri.

Quesito n. 21: In riferimento alla documentazione amministrativa di cui a pag. 46-47-48 del Disciplinare si chiede se nel caso di partecipazione a più lotti la Domanda di partecipazione è unica (come suggerisce anche la dicitura da inserire nel modello F23) oppure vanno prodotte tante Domande quanti sono i lotti.

Chiarimento: La domanda di partecipazione è unica per ciascun Lotto di gara. Essa può eventualmente far riferimento, al suo interno, anche a più lotti ma dovrà essere caricata espressamente nella documentazione amministrativa di ciascuno dei Lotti per i quali si intenda partecipare. A tanto corrisponde che, atteso che ogni Lotto di gara è, di fatto, una procedura autonoma negoziale, per ogni Lotto andrà eseguito il relativo versamento F23.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Leone

Firmato digitalmente